

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 281

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE Antonio Marciano Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo.

APPROVATA

NELLA SEDUTA DEL 29 giugno 2016

All'unanimità

RELATORI

Consigliere Antonio Marciano (maggioranza) Consigliere Ermanno Russo (minoranza)





RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La rilevanza dei fenomeni del disagio lavorativo, nelle sue diverse articolazioni (mobbing, stress lavoro-correlato, burn-out, costrittività organizzative, molestie morali ecc.), è correlata ad una serie di esiti negativi sul piano sanitario ed economico sociale.

Lo sviluppo di patologie, somatiche e psichiatriche, correlate a tali condizioni è un dato ampiamente acquisito e validato da una serie di indagini scientifiche e di reports epidemiologici. Numerose ricerche hanno, infatti, evidenziato come lo sviluppo di patologie depressive, dello spettro ansioso e psicosomatico e sindromi da stress post-traumatico siano di riscontro frequente; risultati analoghi sono stati rilevati nella popolazione della regione Campania. Più recentemente, è stato messo in evidenza un incremento del rischio di patologie dementigene nei soggetti sottoposti a condizioni significative di stress lavorativo. A tali fattori vanno aggiunti importanti costi psicosociali (primo fra tutti l'incremento dei casi di suicidio lavoro-correlato e la maggiore incidenza degli incidenti, anche mortali, indotti dalle condizioni di stress lavorativo).

Allo stesso tempo devono essere sottolineati i danni alla economia sociale prodotti dal disagio lavorativo e dello stress lavoro-correlato. Essi incidono, nelle economie mondiali, con un impatto rilevante ed ampiamente sottolineato dai dati della Comunità Europea (European Survey on New and Emerging Risks and Psychosocial Risks (ESENER) 2009; European Agency for Safety and Health at Work-EASHAW- 2014) fino alla dimensione di alcuni punti percentuali di Prodotto Interno Lordo in taluni stati comunitari.

L'entità dei costi economici sono legati ad una serie difattori:

- a) riduzione della produttività (assenteismo, presenteismo, disabilità, abbandono precoce del mercato del lavoro);
- b) costi sanitari (spesa farmaceutica, visite mediche ed utilizzo maggiore delle diverse agenzie sanitarie, cronicizzazione delle patologie);
- c) costi legati al contenzioso legale.

Vanno, infine, sottolineati i rapporti tra le anomalie organizzative degli ambienti di lavoro e la maggiore diffusione dei fenomeni corruttivi ed illegali nei processi produttivi, tanto in ambito pubblico che privato, condizioni queste che costituiscono un ulteriore e grave ostacolo al progresso ed alla crescita economica e sociale dei territori.

La consistenza dei dati sottolinea l'importanza di tali fenomeni ed enfatizza la necessità di una seria programmazione di interventi sistematici, tesi al miglioramento del clima relazionale, delle condizioni organizzative e del rispetto della dignità individuale e delle differenze di genere nei luoghi di lavoro.

Questi interventi di sistema, pertanto, dovranno essere relativi a tre aree principali:

- 1) Per quanto concerne l'area socio-sanitaria, essi dovranno favorire, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali, la realizzazione o il potenziamento nell'ambito regionale, di centri clinici attivi per la prevenzione, iltrattamento e i processi riabilitativi delle psicopatologie lavorocorrelate e di permettere la realizzazione, in sinergia con le diverse agenzie (sindacali, datoriali, associative, del volontariato sociale, ecc.) di sportelli di primo ascolto che, diffusi nel territorio regionale, siano adeguatamente formati e preparati ad accogliere, in prima istanza, le situazioni di disagio lavorativo e di indirizzarle verso le più adeguate risposte sociali e sanitarie.
- 2) Sul piano degli interventi agenti sulle strutture produttive, la Regione Campania recepisce la necessità di favorire l'adozione e lo sviluppo, nelle aziende e tra i datori di lavoro, della cultura del benessere organizzativo, del rispetto delle norme e dei principi della sicurezza sul lavoro, della attenzione per le differenze di genere all'interno di una costituzione di



realtà produttive socialmente responsabili.

3) Il terzo punto riguarda la realizzazione di un Osservatorio Regionale che, relazionandosi con le diverse banche dati esistenti ed integrando le diverse aree di competenza, possa permettere il monitoraggio e l'analisi epidemiologica dei fenomeni e degli esiti del mobbing e del disagio lavorativo nel loro complesso, che possa formulare proposte alla giunta regionale nell'ambito delle specifiche competenze di tale legge e che, infine, possa fungere da coordinamento centrale per la realizzazione delle articolazioni socio-sanitarie su tali tematiche nell'intero territorio regionale.



RELAZIONE FINANZIARIA

1. Aglioneriderivanti dall'applicazione della presente proposta dilegge si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 200.000,00 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo I, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvede con appositi stanziamenti.



V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 1 (Oggettoe Finalità)

- 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa statale vigente, dell'ordinamento comunitario nonché dell'art.6 dello statuto regionale promuove azioni per prevenire il disagio lavorativo e tutelare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
- 2. La Regione individua nella difesa della salute, nella riduzione dei fattori di rischio per le psicopatologie e lo stress lavoro-correlati, gli elementi per lo sviluppo economico socialmente sostenibile, e considera essenziale la disincentivazione dei comportamenti vessatori e discriminatori.
- 3. La Regione per le finalità indicate al comma 1 promuove attività di indirizzo, di coordinamento, di programmazione sanitaria e di vigilanza con le parti sociali, le strutture sanitarie e socio sanitarie, gli enti locali ed istituzionali competenti nel campo della organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4. La Regione, per valorizzare il benessere organizzativo e prevenire lo stress lavoro-correlato e la diffusione del disagio psichico, promuove le buone prassi negli ambienti di lavoro e realizza interventi ed iniziative rivolti a sostenere azioni di contrasto al fenomeno del mobbing; con proprio provvedimento adotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo nei confronti degli enti strumentali, delle agenzie e delle società partecipate
- 5. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, della collaborazione:
 - a) del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 7 del D.lgs. 81 del 9/4/2008 (attuazione dell'art.1 della legge n°123 del 3/8/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - b) dei Comitati unici di garanzia;
 - c) del Centro di Riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento Lavorativo, istituito con deliberazione della Giunta della Regione Campania n° 6055 del 9.112001;
 - d) dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro istituito con delibera di giunta regionale n.148 del 14 marzo 2017 (Istituzione dell'osservatorio del mercato del lavoro).



Articolo 2 (Osservatorio regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo)

- 1. E' istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo, di seguito denominato osservatorio;
- L'osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati delle strutture di cui agli artt.4 e 5 della presente legge sul fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo, per costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare e armonizzare le metodologie di intervento da adottare sul territorio;
- 3. L'osservatorio
 - a) supporta:
 - le strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità, lavoro e politiche sociali a sviluppare procedure e linee guida operative condivise per la tutela della salute ed il contrasto ai fenomeni indicati;
 - 2) la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità a sviluppare programmi di formazione per tutti gli operatori sanitari ed a definire protocolli sanitari per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce.
 - b) provvede:
 - allo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione sugli effetti del mobbing, in raccordo con i destinatari della presente legge;
 - 2) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto al mobbing;
 - 3) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno;
 - 4) alla raccolta dati per l'istituzione di una banca dati informatizzata relativa al fenomeno di disagio psichico connesso al lavoro (mobbing, stress-lavoro, burn out)
 - 5) all'attivazione di protocolli d'intesa tra le istituzioni del territorio.
 - si avvale ed opera sinergicamente con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro, attraverso iniziative, attività ed azioni congiunte concernenti la tutela, la prevenzione e la salvaguardia nei luoghi di lavoro;
 - d) Collabora con il Comitato regionale di coordinamento (CRC), i Comitati unici di garanzia e con il Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo.



Articolo 3

(Composizione osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo)

1. L'osservatorio ècostituito da:

- a) Il Presidente della Giunta regionale, o assessore delegato, che lo presiede;
- b) Il dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
- c) Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
- d) Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- e) La consigliera regionale di parità;
- f) Un membro designato dal Centro regionale di coordinamento (CRC) per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) Un rappresentante dell'osservatorio epidemiologico regionale della Campania;
- h) Un rappresentante del Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo;
- i) Un docente universitario in discipline attinenti alla sanità pubblica ed alla prevenzione;
- j) Un dirigente medico in rappresentanza de i servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL della regione Campania;
- k) Un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- I) Un rappresentante designato dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese;
- m) Un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro da scegliere tra una terna indicata dai rispettivi ordini professionali;
- n) Un avvocato giuslavorista o docente universitario con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge.
- 2. L'Osservatorio può avvalersi di contributi e consulenze esterne di esperti nelle discipline del lavoro, dell'economia, del giuslavorismo, della salute mentale con documentata esperienza nelle materie oggetto della legge;
 - la partecipazione dei componenti e degli esperti alle attività dell'osservatorio è prestata a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
- Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'osservatorio, che dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata dell'intera legislatura.
- 4. Entro novanta giorni dal suo insediamento, l'osservatorio predispone le linee di indirizzo per la realizzazione delle articolazioni di cui all'art. 4 di questa legge, ed entro trenta giorni produce un cronoprogramma per la realizzazione delle attività formative di cui all'art. 2 comma 3 lettera a).
- 5. L'osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alla Commissioni consiliari competenti una relazione sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli artt. 4 e 5.

V Commissione Permanente



Consiglio Regionale della Campania V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale

Articolo 4

(Centro regionale di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da mobbing e il disadattamento lavorativo)

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 nonché ai fini dell'attività per la prevenzione, l'assistenza ed il contrasto al mobbing e al disagio lavorativo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei vincoli imposti dal piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria, la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità, in raccordo con le ASL e nell'ambito della organizzazione amministrativa delle stesse, individua sul territorio regionale un centro regionale di riferimento e almeno due centri clinici per la psicopatologia da mobbing e disadattamento, sulla base degli indirizzi del Commissario di Governo per la prosecuzione del Piano di rientro.
- Nella fase di prima applicazione della presente legge le funzioni di centro regionale di riferimento sono confermate al centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo della ASL na1 centro, istituito con DGRC n.6055/2001.
- 3. I compiti istituzionali del Centro di riferimento regionale per il mobbinge il disadattamento lavorativo e dei Centri clinici, oltre a sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione della presa in carico delle persone vittime del fenomeno ed a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, sono i seguenti:
 - a) la ricerca e la prevenzione del fenomeno del mobbing;
 - b) l'accertamento dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro correlato;
 - c) l'indicazione dei percorsi terapeutici specificamente dedicati e dei programmi abilitativi e riabilitativi per Il reinserimento lavorativo;
 - d) la valutazione clinico-diagnostica valida ai fini medico-legali;
 - e) l'individuazione delle eventuali misure di tutela da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;
 - f) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, al datore di lavoro della condizione del disagio psichico lavoro-correlato del dipendente, con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;
 - g) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai rispettivi Servizi per la prevenzione e sicurezzanegliambienti di lavoro, di seguito denominati SPISAL / SPRESAL, della condizione del disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;
 - h) l'attività di collaborazione con gli SPISAL /SPRESAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro sulla valutazione dei rischi psico-sociali, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche.
- 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone che incorrono in tali problematiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con regolamento, in osservanza al d.lgs. 30.6.2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.
- 5. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



- 6. Al responsabile ed ai referenti del Centro di riferimento e dei centri clinici non è attribuito alcun tipo di compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.
- 7. Resta inteso che per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario le attività di cui al presente articolo sono esercitate esclusivamente nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.



Articolo 5 (Sportelli Territoriali di Ascolto del Disagio lavorativo)

- 1. La Regione promuove l'individuazione presso i Comuni, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa degli stessi, di appositi sportelli territoriali di ascolto per il disagio lavorativo, di seguito denominati STAD, con i seguenti compiti:
 - a) accogliere la lavoratrice o il lavoratore ed effettuare la prima decodifica della condizione di disagio lavorativo;
 - b) fornire informazioni ed indicazioni sui possibili percorsi da seguire per prevenire o trattare i disturbi e le condizioni disadattive lavoro-correlate;
 - c) segnalare il caso, con il consenso della persona interessata, al centro di Riferimento regionale o ai Centri Clinici per la presa in carico.
- 2. Gli STAD sono inseriti in uno specifico elenco istituito presso l'osservatorio, aggiornato annualmente edebitamente pubblicato.
- 3. Gli STAD comunicano, con cadenza semestrale, i dati relativi alla propria attività, in forma anonima e nel rispetto delle norme vigenti, all'osservatorio ed al centro di riferimento regionale.



Articolo 6 (Clausola valutativa)

1. L'osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alle Commissioni consiliari permanenti competenti, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di riferimento e dall'osservatorio stesso.



Articolo 7 (Clausola di salvaguardia)

 Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.



Articolo 8 (Norma finanziaria)

1) Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 200.000,00 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvede conappositi stanziamenti.



Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.